

ALLEGATO A

Comune di Pozzoleone

(Consiglio di Bacino Brenta)

REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DEI **RIFIUTI URBANI** **E DI DISCIPLINA DELLA TARIFFA AVENTE** **NATURA CORRISPETTIVA**

(articolo 198, comma 2, D.lgs. 152/2006, articolo 52 D.lgs. 446/1997 e
articolo 1, comma 668, L. 147/2013)

PARTE PRIMA – NORME COMUNI	5
ART. 1 OGGETTO E STRUTTURA DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI	5
ART. 3 AMBITO OTTIMALE	6
ART. 4 SOGGETTO GESTORE	6
PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI	8
TITOLO I – NORME GENERALI	8
ART. 5 TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	8
ART. 6 COMPETENZA NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	8
ART. 7 PIANO FINANZIARIO	9
TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA	9
ART. 8 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	9
ART. 9 REGOLE DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUL TERRITORIO COMUNALE	9
ART. 10 SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO	10
ART. 11 SUPERFICI NON RILEVANTI AI FINI TARIFFARI	11
ART. 12 STRUTTURA DELLA TARIFFA	12
ART. 13 SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE E COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA AL SERVIZIO	13
ART. 14 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE	13
ART. 15 NUCLEO FAMILIARE	14
ART. 16 SCUOLE STATALI	16
ART. 17 TARIFFA PER MERCATI E ALTRE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	16
ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE	16
ART. 19 PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE DI UTENZE NON DOMESTICHE	16
ART. 20 RIDUZIONI DELIBERATE DAL COMUNE	17
ART. 21 RIMODULAZIONI E RIDUZIONI	18
ART. 21-BIS AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	19
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE	20
ART. 22 OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE	20
ART. 23 AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	21
ART. 24 COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	21
ART. 25 RISCOSSIONE ORDINARIA	21
ART. 26 INTERESSI	21
ART. 27 MESSA IN MORA, RISCOSSIONE COATTIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	22
ART. 28 TRANSAZIONE DI CREDITI	22
ART. 29 RIMBORSI	22
PARTE TERZA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	23
TITOLO I – NORME GENERALI	23
ART. 30 OGGETTO DEL SERVIZIO	23

ART. 31	PRINCIPI GENERALI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	23
ART. 32	PIANIFICAZIONE	23
ART. 33	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	24
TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE		24
ART. 34	GESTIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO	24
ART. 35	MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	24
ART. 36	ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E VIABILITÀ	24
ART. 37	PULIZIA, DECORO E SICUREZZA NEL SERVIZIO DI RACCOLTA	26
ART. 38	AUTOCOMPOSTAGGIO	27
ART. 39	CENTRO DI RACCOLTA	27
ART. 40	ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO	28
ART. 41	DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI	29
ART. 42	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	29
ART. 43	TRASPARENZA, CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE	29
ART. 44	SPAZZAMENTO	29
ART. 45	CESTINI STRADALI	30
ART. 46	RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI	30
ART. 47	PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	30
ART. 48	AREE DI SOSTA NOMADI	30
ART. 49	GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	30
ART. 50	OBBLIGHI E DIVIETI	31
PARTE QUARTA: CONTROLLI, SANZIONI, AUTOTUTELA, ENTRATA IN VIGORE		34
TITOLO I – CONTROLLI, SANZIONI, AUTOTUTELA		34
ART. 51	POTERI DI CONTROLLO PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	34
ART. 52	POTERI DI VIGILANZA E SANZIONATORI	35
ART. 53	SANZIONI	35
ART. 54	RECUPERO SPESE	36
ART. 55	AUTOTUTELA E TRANSAZIONI	37
ART. 56	ENTRATA IN VIGORE	37
ALLEGATO A-1		38
ALLEGATO A-2		40
ALLEGATO B		41
ALLEGATO C		46

PARTE PRIMA – NORME COMUNI

Art. 1 Oggetto e struttura del regolamento

1. Il presente regolamento contiene i principi generali e le disposizioni attinenti al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed il suo finanziamento attraverso la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva nel territorio del Comune di Pozzoleone.
2. Il presente atto definisce:
 - nella parte prima, le norme comuni;
 - nella parte seconda, la disciplina della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
 - nella parte terza, le modalità di svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e le altre disposizioni di cui all'art. 198, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - nella parte quarta, i controlli, le sanzioni, l'autotutela e l'entrata in vigore.
3. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:
allegato A-1: codici CER che identificano i rifiuti urbani di provenienza non domestica;
allegato A-2: Elenco delle attività non domestiche che producono rifiuti urbani;
allegato B recante *“Norme per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta”*;
allegato C recante *“Regolamento dell'attività di vigilanza in materia di conferimento dei rifiuti e pagamento della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva”*.

Art. 2 Principi generali e definizioni

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si ispira a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento), nonché ai principi della normativa comunitaria quali i principi di protezione dell'ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.
2. La gestione dei rifiuti urbani si conforma altresì ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un'erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l'accesso degli utenti.
3. La Tariffa rifiuti corrispettiva attua i principi europei del «chi inquina paga» e del «pay as you throw» quali strumenti di incentivazione alla fonte del perseguimento della gerarchia dei rifiuti.
4. L'organizzazione dei servizi nei Comuni di cui all'art. 1 è effettuata con l'obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata unitaria dei rifiuti da realizzarsi progressivamente nel territorio del Consiglio di Bacino Brenta.
5. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) servizio base: insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti offerto a ciascuna utenza del territorio a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento. La definizione delle attività e dei servizi compresi nel servizio base è determinata, per ciascun comune, in sede di deliberazione tariffaria. Di essa viene data evidenza nella relazione che corredata il Piano finanziario (nella parte descrittiva del modello gestionale ed organizzativo);
 - b) servizi extra: servizi di gestione dei rifiuti eccedenti il servizio base per tipologia (es. servizio verde a domicilio, servizio ingombranti a domicilio) o per quantità e/o frequenza di raccolta (es. maggiori svuotamenti del rifiuto secco residuo rispetto a quelli già conteggiati nel servizio base, contenitori di volumetria maggiore rispetto a quella ordinaria ecc.) che, pur predisposti a beneficio delle generalità delle utenze domestiche e non domestiche, vengono erogati solo previa richiesta di attivazione da parte dell'utenza interessata. Le tariffe relative ai servizi extra sono approvate nell'ambito della Tariffa come specificata all'art. 6.
 - c) servizi straordinari: servizi di gestione dei rifiuti rivolti a produzioni di rifiuti peculiari (es. circhi, eventi straordinari e/o occasionali) erogati con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie ordinarie

di cui alla parte terza del presente regolamento. I costi di tali servizi, non preventivabili a priori a causa della loro peculiarità e straordinarietà, sono coperti tramite un'apposita Tariffa determinata secondo il criterio della copertura integrale dei costi.

- d) rimodulazioni: adattamenti della quota variabile base della Tariffa derivanti da misurazioni, anche semplificate, della quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;
- e) riduzioni: adattamenti della quota variabile base della Tariffa derivanti da fattori diversi dalla quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti (es. occupazioni stagionali);
- f) comunicazione obbligatoria: la comunicazione che l'utente è tenuto a fornire al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti relativamente ai locali e/o aree che integrano il presupposto di legge per l'effettuazione del servizio e l'obbligo di contribuire al suo pagamento secondo il principio «chi inquina paga». Essa è dovuta sia al momento del sorgere di tale presupposto, che in caso di variazione degli elementi che determinano la tariffa che in caso di cessazione del presupposto. La comunicazione obbligatoria è regolata nel dettaglio dall'art. 22 del presente regolamento.

I termini della normativa ambientale (es. gestione, trattamento, riciclo ecc.) e tariffaria (utenza, utenza aggregata, misurazione diretta e indiretta ecc.) utilizzati nel presente atto devono essere intesi nel significato loro proprio alla luce delle definizioni e/o dell'utilizzo riportato nei testi legislativi e regolamentari vigenti.

- 6. Ai fini del presente Regolamento, in conformità all'art. 3, punto 2-ter, della direttiva 2008/98/CE come modificato dall'art. 1, n. 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/851, sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici: a tal fine si fa riferimento agli allegati A-1 ed A-2 del presente Regolamento

Art. 3 Ambito Ottimale

- 1. Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti o bacini territoriali ottimali. Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge regionale Veneto 31 dicembre 2012, 52 l'ambito territoriale ottimale è l'intero territorio regionale (art. 2), ma è demandata alla Giunta regionale l'individuazione di bacini territoriali a livello provinciale o infraprovinciale o interprovinciale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 3). Tali funzioni sono demandate ai Consigli di Bacino che operano in nome e conto degli enti locali in essi associati, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile: essi subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
- 2. Per i Comuni ricompresi nel bacino territoriale ottimale denominato Brenta (DGRV n. 13 del 21-01-2014) tali funzioni sono svolte dal Consiglio di Bacino Brenta.

Art. 4 Soggetto Gestore

- 1. La gestione integrata dei rifiuti è affidata al soggetto Gestore (di seguito "**Gestore**") ed è regolata nel contratto di servizio in essere.
- 2. Tra le funzioni del Gestore rientrano le seguenti:
 - gestione della tariffa di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. comprendente l'aggiornamento e implementazione della banca dati delle utenze, il recupero dei mancati pagamenti, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa e del servizio di front office all'utenza;
 - espletamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e delle funzioni connesse.

3. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il Gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'intera attività di gestione dei rifiuti urbani. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Gestore sono definiti nel contratto di servizi stesso.

PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 5 Tariffa rifiuti corrispettiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, co. 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il finanziamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di cui all'art. 1 avviene attraverso l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (di seguito anche solo "**Tariffa corrispettiva**" o "**Tariffa**"), ossia di natura non tributaria: essa ha natura di entrata patrimoniale pubblica ed è finalizzata ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.
2. La Tariffa corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti urbani così come definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.)
3. Nella commisurazione della Tariffa di ciascuna utenza si può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché delle risultanze delle misurazioni e/o delle rilevazioni dei conferimenti effettuati e del servizio reso secondo le regole contenute nel presente Regolamento. Le specifiche modalità di calcolo delle tariffe a livello comunale sono definite in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria a completamento del presente Regolamento in ragione delle residue specificità comunali.
4. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla normativa vigente, ossia il tributo provinciale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e l'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti, in particolare l'art. 1, co. 641 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (recante "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*").
6. Il presente regolamento fa salvo quanto l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) stabilirà nell'esercizio delle sue competenze (art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205) in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 6 Competenza nella determinazione delle tariffe

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
2. Le tariffe sono approvate dal Comune secondo le modalità previste dal presente regolamento, per ogni anno solare ed entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
3. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si applicano le tariffe dell'anno precedente ai sensi dell'art.1, comma 169, Legge 296/06, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione del tasso di inflazione programmata per l'anno di riferimento.

Art. 7 Piano Finanziario

1. La misura della Tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario annualmente predisposto dal Gestore con le tempistiche indicate nell'articolo precedente.
2. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene in conformità alle deliberazioni di Arera.

TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Art. 8 Presupposto della Tariffa

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 641 legge 147/2013, il presupposto della Tariffa corrispettiva è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (interni ed esterni). Per contro, non integrano tale presupposto le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali di cui al periodo precedente e non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile (es: androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo, ecc.) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Tale presupposto è integrato anche in caso di occupazione/detenzione temporanea o non continuativa di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
3. In caso di immobili la cui superficie ricada in più comuni la Tariffa si considera dovuta in relazione al Comune nel cui territorio la superficie insiste in maniera prevalente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal pagamento della tariffa.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
5. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 9 Regole di applicazione della Tariffa sul territorio comunale

1. La Tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità peculiari rispetto allo standard che caratterizza il resto del territorio.
2. Nelle zone in cui il servizio di raccolta non è effettuato è dovuta una riduzione della tariffa uguale o superiore al 60% dell'importo totale in funzione della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. Il servizio di raccolta si considera non effettuato ai sensi del presente regolamento quando il servizio di raccolta base viene erogato ad una distanza superiore a 1 km in linea d'aria dal limite della proprietà. Resta ferma la possibilità per il comune di deliberare riduzioni ai sensi del comma che precede in caso di servizio di raccolta sia effettuato con disagio per l'utenza, ossia a distanza inferiore a 1 km in linea d'aria.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che determinino una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, alle utenze coinvolte è riconosciuta una riduzione della tariffa pari all'80% del totale, rapportato al periodo di interruzione del servizio.

Art. 10 Soggetti obbligati al pagamento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642 della legge 147/2013, è obbligato al pagamento della Tariffa corrispettiva chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, ad esempio i componenti del nucleo familiare o più persone che usano in comune i locali o le aree stesse, ciascun possessore e/o detentore è obbligato al pagamento della Tariffa con vincolo di solidarietà (art. 1292 del codice civile). Il medesimo vincolo di solidarietà permane in capo al proprietario dei predetti locali o aree anche in caso di detenzione degli stessi da parte di soggetti terzi (es. conduttore) in quanto non viene meno la sua qualità di possessore (art. 1140, comma 2, del codice civile).
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tariffa corrispettiva è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione, il soggetto obbligato in via principale al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione o concessione, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
4. Nel caso di utenza domestica abitata da due stati famiglia diversi (es. proprietario e affittuario, badante non inclusa nello stato famiglia) il vincolo di solidarietà in ordine al pagamento della Tariffa si estende a tutti gli abitanti della stessa.
5. Il soggetto obbligato in via principale al pagamento della Tariffa di regola è individuato:
 - a) se trattasi di utenza domestica: in colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza di tale comunicazione, nell'intestatario della scheda di famiglia presso l'anagrafe comunale;
 - b) se trattasi di utenza non domestica: in colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza di tale comunicazione, nel titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nel soggetto che li rappresenta o li dirige.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente l'assegnazione di contenitori singoli alle utenze condominiali, l'assemblea condominiale ha facoltà di richiedere l'assegnazione di contenitori condominiali e, conseguentemente, di potersi configurarsi come un'utenza aggregata ai sensi e per gli effetti del DM Ambiente 20 aprile 2017. A tal fine l'amministratore condominiale, appositamente delegato dalla predetta assemblea (o altro soggetto delegato in caso di condominio senza obbligo di amministratore), presenta specifica istanza al Gestore che ne valuta i presupposti. In caso di accoglimento della richiesta ed assegnazione di contenitori condominiali, soggetti obbligati al pagamento della quota fissa e della quota variabile base della Tariffa rimangono i singoli condomini, mentre soggetto obbligato al pagamento della quota variabile extra nei confronti del Gestore è l'amministratore condominiale, che procederà poi alla ripartizione di competenza dei singoli condomini, sulla base dei criteri indicati dal Gestore in conformità al Decreto tariffa.
8. Qualsiasi accordo verbale o contratto avente ad oggetto la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa è privo di effetti e non opponibile al Gestore.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali in assenza di convenzione con il Gestore ex art. 188 D.lgs. 152/2006, sarà applicata a titolo di penale la Tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, calcolata con riferimento all'intera superficie e alla categoria di utenza determinata in base all'art. 14 comma 5, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni di legge (art. 256, comma 2, D.lgs. 152/2006) nonché, ove ne ricorrano i presupposti, anche quelle per infedele dichiarazione.

Art. 11 Superfici non rilevanti ai fini tariffari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 649, primo periodo, della Legge 147/2013 non sono in nessun caso assoggettabili a Tariffa i locali e le aree, chiaramente e precisamente delimitate, ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine:
 - a) la condizione dell'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa deve essere dimostrato dal titolare dell'utenza, a pena di decadenza, mediante idonea attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di trattamento entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - b) la quantità di rifiuti urbani prodotta viene determinata:
 - prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette;
 - in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari;
 - c) il requisito della prevalenza si considera soddisfatto quando la quantità di rifiuti speciali prodotti risulti superiore al 50% del totale dei rifiuti prodotti (urbani e speciali) nelle predette aree.

Parimenti rimangono escluse dal computo della superficie assoggettabile a tariffa le aree dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttive di rifiuti speciali, occupata da materie prime e/o merci la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, ferma restando per contro la rilevanza ai fini tariffari delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finali della lavorazione e comunque delle parti dell'area dove vi sia produzione di rifiuto urbano.
2. Nel caso in cui il requisito della prevalenza, come sopra specificato e calcolato, non risulti soddisfatto si applica in via analogica la previsione stabilita dall'art. 1, comma 682, lettera a), n. 5), della Legge 147/2013 come disciplinata nel successivo comma 7
3. Non sono assoggettabili a Tariffa i locali e le aree o parti di essi, purché ben delimitati, che non sono suscettibili di produrre rifiuto urbano per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive e permanenti condizioni di mancato utilizzo.
4. In particolare, si configurano come inidonei a produrre rifiuti le unità immobiliari che presentano una o più delle caratteristiche di seguito indicate:
 - le unità immobiliari ad uso abitativo che risultino chiuse, inutilizzate e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - unità immobiliari ad uso non domestico che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi: tale ultimo requisito non sussiste qualora uno o più allacciamenti siano previsti da obblighi di legge (ad es. pericolo incendi);
 - le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole;
 - le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate;
 - le unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
 - le unità immobiliari non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - le unità immobiliari, o parti di esse, adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - locali di essiccazione, stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana
 - le unità immobiliari impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
5. Inoltre, si presumono non assoggettabili a Tariffa le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:
 - sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive
 - parti di impianti sportivi, palestre e sale da ballo riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - parcheggi su area scoperta aventi carattere pertinenziale, nonché le aree di manovra dei parcheggi coperti e/o su area scoperta ma non aventi carattere pertinenziale;

- locali aventi altezza media inferiore a m. 1.70;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie compresi porticati, balconi, poggiali e simili.
6. Ai fini dell'applicazione della Tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio.
 7. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali (art. 1, comma 682, lettera a), n. 5) della Legge 147/2013) è prevista una riduzione della superficie assoggettabile alla Tariffa in misura pari al rapporto tra quantità di rifiuti speciali e rifiuti totali prodotti in tali aree. A tal fine si applicano le regole di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) o, in alternativa a tale ultima regola, il Comune può indicare ai fini dell'approvazione annuale delle tariffe una percentuale forfettaria di riduzione dell'intera superficie ove si svolge l'attività dell'utenza, eventualmente diversificata a seconda della categoria di attività produttiva svolta.
 8. L'onere della prova e della comunicazione dell'inidoneità a produrre rifiuti urbani e/o della produzione di rifiuti speciali rimane in capo all'utenza che intende avvalersene. Pertanto, le circostanze di esclusione o riduzione della superficie assoggettabile devono essere indicate al momento della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o di sue variazioni ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali ed aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. In tutti i casi di cui al presente articolo deve essere prodotta una dettagliata planimetria dell'utenza, con l'indicazione della destinazione funzionale di ciascuna area o locale, della sua superficie e per le casistiche relative ai commi 1,2, e 7 devono essere indicati i codici CER ivi prodotti sia di rifiuto urbano che speciale con la stima della quantità annue prodotte, l'elencazione delle specifiche superfici per cui si chiede la detassazione con allegato il conteggio previsto dai meccanismi di cui ai commi citati.

Art. 12 Struttura della Tariffa

1. La Tariffa si articola in una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La quota variabile si articola in due componenti:
 - a. «quota variabile base», commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla singola utenza, così come definito nell'ambito del Piano Economico Finanziario di competenza;
 - b. «quota variabile extra», commisurata ai costi dei servizi extra ossia, ai servizi erogati alla singola utenza che eccedono quelli ricompresi nel servizio base.
3. Ai fini tariffari sono individuate due fasce d'utenza: utenze domestiche e utenze non domestiche. Le utenze domestiche sono distinte in classi secondo il numero di componenti del nucleo familiare; le utenze non domestiche sono di norma classificate in una delle categorie di cui all'allegato A-2 in ragione della tipologia di attività svolta secondo le regole contenute al successivo articolo 14, commi 5 e 6.
4. In sede di definizione dell'articolazione tariffaria, in conformità al disposto di cui all'art. 1, co. 658 della L. 147/2013, sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso la ridistribuzione di una quota dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo.
5. I costi sostenuti dal gestore per le istruttorie derivanti dalla riduzione per avvio a riciclo, avvio a recupero e detassazione per prevalente o contestuale produzione di rifiuti speciali possono dare origine ad un specifica componente tariffaria applicata all'utenza che richiedono tali istruttorie.

Art. 13 Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione della Tariffa al servizio

1. I sistemi di misurazione puntuale applicati nel territorio di cui all'art. 1 sono conformi alle previsioni del decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*" (d'ora in poi anche solo "**Decreto tariffa**" o "**Decreto**").
2. Nel territorio di cui all'art. 1 sono implementati i sistemi di misurazione puntuale del rifiuto secco residuo qui di seguito indicati:
 - a) raccolta domiciliare mediante rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi assegnati a ciascuna utenza (misurazione indiretta);
 - b) raccolta stradale mediante rilevazione degli accessi da parte di ciascuna delle utenze abilitate ai contenitori ad apertura controllata a volume limitato (misurazione indiretta).E' inoltre fatta salva la possibilità di istituire e/o mantenere, ricorrendone i presupposti, utenze aggregate intese come "*punti di conferimento riservate a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione della quantità conferita da ciascuna*" (art. 2, lettera d del Decreto). Rientrano in tale categoria, ad esempio, i mercati ed i condomini nell'ipotesi di cui al precedente art. 10, comma 7.
3. I sistemi di misurazione puntuale di cui al comma che precede rilevano obbligatoriamente la quantità rifiuto urbano residuo (RUR) conferito al servizio pubblico dalla utenza singola o aggregata. Possono altresì essere misurate, in modo diretto (rilevazione del peso) o in modo indiretto (rilevazione del volume) ovvero con metodi semplificati, anche altre frazioni e/o flussi di rifiuto come usualmente suddivise nel territorio del Comune, nonché i conferimenti ai centri comunali di raccolta. Deve essere evitata la misurazione specifica di frazioni o flussi di rifiuti i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti: a tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all'ammontare complessivo del Piano Finanziario.
4. La misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo conferito e, ove istituita, la rilevazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti è finalizzata a commisurare la Tariffa di ciascuna utenza conferente alla quantità di rifiuti conferiti. La Tariffa è altresì commisurata al numero di servizi messi a disposizione di ciascuna utenza, ancorché non utilizzati, e tiene conto delle frazioni avviate a riciclaggio.
5. In sede di definizione dell'articolazione tariffaria sono definiti, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto, i criteri di riparto interno tra le singole utenze delle quantità rilevate (in modo diretto o indiretto) sull'utenza aggregata.
6. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza è desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo. È in ogni caso applicata la quota fissa e la quota variabile base.

Art. 14 Commisurazione della superficie

1. Per la determinazione della superficie si applicano le regole stabilite dall'art. 1, commi 645, 646, 647 e 648 della Legge n. 147/2013, ossia:
 - a) fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 645 e 647 della predetta norma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) per le altre unità immobiliari a destinazione non ordinaria la superficie assoggettabile alla Tariffa è quella calpestabile;
 - c) per l'applicazione della Tariffa possono considerarsi valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (fermi restando i presupposti richiamati dal precedente Art8).
2. Ai fini della definizione della superficie assoggettabile a tariffa, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Gestore, , può considerare come superficie assoggettabile alla

tariffa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

3. In caso di variazioni o modifiche della superficie che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa sono tenuti alla contestuale dichiarazione, per l'immobile in oggetto:
 - a. della superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
 - b. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale possibilmente allegando visura per le utenze non domestiche e planimetria aggiornate. Nella dichiarazione dovranno obbligatoriamente venire indicati anche il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esiste.
4. La superficie calpestabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, l'attribuzione della categoria tariffaria di attività, con riferimento a quelle dell'allegato A-2, è fatta di norma con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell'unità e non alla destinazione delle singole aree e locali: a tal fine, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività principale o, in mancanza, da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. Camera di Commercio) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché il predetto codice e/o tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
6. Per le utenze non domestiche che presentano dichiarazione di produzione di rifiuti speciali ai sensi del precedente art. 11 commi 1, 2 e 7, le superfici delle aree e dei locali dove vengono prodotti tali rifiuti e quelle che producono rifiuti urbani verranno gestite con distinte categorie assegnate come indicato al comma precedente.
7. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all'utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, ed all'utenza domestica i locali rimanenti.
8. Nell'impossibilità di disporre delle superfici imponibili, si applicano le presunzioni di cui agli articoli 2727-2729 del Codice civile, salvo conguaglio sugli importi determinati in via definitiva.

Art. 15 Nucleo familiare

1. Per la determinazione dei componenti il nucleo familiare si applicano innanzitutto le regole che seguono:
 - a. per i nuclei residenti, si fa riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare risultanti dalle iscrizioni anagrafiche alla data 1° gennaio dell'anno di competenza. Qualora un utente sia residente in un comune gestito da Etra e dichiari il proprio domicilio nello stesso comune in un altro indirizzo o in un altro comune sempre gestito da Etra, sarà soggetto al pagamento della quota variabile solo nell'immobile dov'è residente. In suddetto caso la presentazione dell'eventuale richiesta di attivazione della raccolta settimanale del secco residuo (cosiddetta manovra sociale), laddove ne ricorrano i presupposti, è possibile solo dalla data in cui viene trasferita la residenza. Diversamente, qualora sia residente in un comune non gestito da Etra e dichiari il proprio domicilio in un comune gestito da Etra, sarà soggetto al pagamento della quota variabile nel comune dov'è domiciliato.
 - b. per i nuclei non residenti, si fa riferimento al numero risultante dalla comunicazione obbligatoria di attivazione/variazione dell'utenza alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza; in assenza di detta comunicazione, fatta salva la verifica dello schedario della popolazione temporanea, è attribuito un numero di componenti presuntivo pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito territoriale di cui all'art. 1 arrotondata all'unità superiore;

- c. in ogni caso viene conteggiato nel nucleo familiare l'eventuale convivenza di persone non residenti e/o non domiciliate nel Comune: è fatto pertanto obbligo di dichiarare tale circostanza nella comunicazione obbligatoria di attivazione dell'utenza o, se successiva, nella comunicazione di variazione nel termine di 30 giorni dal suo inizio;
 - d. i nuclei familiari che, in base all'ultimo censimento Istat o da comunicazioni provenienti dall'anagrafe comunale, risultano presenti nella stessa abitazione sono considerati come un unico nucleo familiare il cui numero di componenti è dato dalla somma dei componenti dei singoli nuclei e vengono inclusi d'ufficio in unico servizio;
 - e. per le utenze domestiche non residenti ad uso stagionale, ossia occupate per periodi non superiori a sei mesi, anche non consecutivi, nel corso dello stesso anno solare, si considera un numero di occupanti pari al 50% dei componenti risultanti dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari al 50% della media delle utenze domestiche dell'ambito territoriale di cui all'art. 1, arrotondata all'unità superiore.
 - f. per gli immobili locati per brevi periodi, ad es. le locazioni uso foresteria o locazioni stagionali, che si esauriscono prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, si considera un numero di occupanti pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito territoriale di cui all'art. 1 arrotondata all'unità superiore.
2. Le risultanze anagrafiche costituiscono presunzione di possesso o detenzione dell'immobile ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 10, comma 1. In caso di difformità tra il dato dichiarato e sottoscritto dall'utente ed il dato contenuto nelle variazioni anagrafiche, viene registrato il dato trasmesso dall'anagrafe comunale. Le risultanze anagrafiche possono essere superate soltanto in caso di documentato stabile (almeno 6 mesi) domicilio altrove:
- a. per causa di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria);
 - b. permanenza in casa di riposo, case protette, comunità di recupero;
 - c. lavoratori e studenti domiciliati stabilmente altrove, previa presentazione di regolare contratto di affitto di durata superiore ai 6 mesi;
 - d. forze dell'ordine con obbligo di dimora in caserma;
 - e. utenti che attestino la non residenza con sentenze del tribunale;
 - f. domicilio all'estero
- L'onere della comunicazione ed autocertificazione e/o produzione documentale delle circostanze che giustificano e comprovano lo scostamento dalle risultanze anagrafiche rimane a carico dell'utenza che intende avvalersene: la deroga alle risultanze anagrafiche decorre dal momento del suo verificarsi se comunicata nel termine di cui al successivo art. 22 ovvero dalla data della comunicazione se comunicata successivamente. Nei casi di cui ai punti c) ed f) del precedente elenco, se la documentazione prodotta a dimostrazione di domicilio diverso dalle risultanze anagrafiche ha una durata indeterminata l'esclusione dal computo sarà riconosciuta al massimo per un anno dalla data della richiesta e dovrà essere riproposta a cura dell'intestatario della comunicazione obbligatoria di anno in anno, pena la decadenza degli effetti della stessa
3. Le variazioni che intervengono in corso d'anno, hanno effetto dal giorno di variazione registrato all'anagrafe se comunicate al Gestore dall'ufficio anagrafe.
Le variazioni che intervengono in corso d'anno che l'utente è tenuto a comunicare al Gestore hanno effetto:
- a) dal giorno del loro verificarsi, se la comunicazione obbligatoria è effettuata tempestivamente, ossia entro il termine di cui al successivo art. 22 (trenta giorni);
 - b) dal giorno della comunicazione, se la comunicazione obbligatoria è effettuata successivamente a tale termine e sempre che si tratti di variazione che comporti un vantaggio tariffario per l'utente; diversamente la variazione decorre comunque dal giorno del suo verificarsi.
- Fatta salva la decorrenza come appena indicato, le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio nell'annualità successiva.
- Per la determinazione della quota variabile base il numero di svuotamenti compresi è calcolata sulla base del numero dei componenti medio ponderato nell'anno di riferimento, arrotondato all'unità superiore.
- In caso di irreperibilità di un componente del nucleo familiare, la conseguente variazione di tale nucleo decorre dalla data di dichiarazione di irreperibilità comunicata dal Comune.
4. Le utenze domestiche sono soggette al pagamento della tariffa, così come di seguito esplicitato, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a. immobili predisposti ad uso abitativo occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi;
- b. (a seconda del sistema di misurazione adottato), un numero di svuotamenti annui corrispondente ad un volume complessivo uguale o inferiore a 240 litri o non più di due accessi ai press-containers oppure non più di 5 conferimenti di sacchi chippati,;
- c. numero di accessi al centro di raccolta uguale o inferiore a 2.

La quota fissa di tali utenze è calcolata considerando un nucleo familiare pari ad un componente, mentre la quota variabile è calcolata esclusivamente sulla base degli svuotamenti effettivi eseguiti.

In caso di superamento di anche solo una delle condizioni di cui sopra si applica la Tariffa secondo le regole ordinarie.

5. In conformità alla previsione dell'art. 1, comma 49, Legge n. 178/2020 è applicata una riduzione di due terzi alla Tariffa dovuta per il possesso da parte di soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, di immobili adibiti a uso abitativo, non locati o dati in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, limitatamente ad una sola unità immobiliare. Per tali utenze si considera un nucleo familiare pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito territoriale di cui all'art. 1 arrotondata all'unità superiore.

Art. 16 Scuole Statali

1. La Tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa corrispettiva.

Art.17 Tariffa per mercati e altre occupazioni temporanee

1. A decorrere dal 01-01-2021, la tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, commi 837-843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. canone mercatale), di cui costituisce una componente.
2. Per il riversamento della componente rifiuti di cui al comma 1, il Gestore emetterà apposita fattura al Comune con cadenza annuale: trattandosi di un corrispettivo per il servizio prestato, le fatture saranno assoggettate ad Iva.

Art.18 Tributo provinciale

1. Ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la Tariffa è soggetta all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia esclusivamente sull'importo della Tariffa. Per contro non sono assoggettabili al tributo provinciale le somme dovute a titolo di sanzione per violazione del presente regolamento e, più in generale, per addebiti esclusi dal Piano Finanziario.

Art. 19 Produzione di rifiuti particolare di utenze non domestiche

1. Il Gestore, su richiesta della singola utenza, può attivare servizi extra di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "**servizi extra**") rispetto al servizio di gestione base: tali servizi sono predisposti a favore della generalità delle utenze non domestiche, ma vengono svolti solo nei confronti delle utenze richiedenti. Per ciascuno di essi verrà determinata ed approvata una specifica tariffa nell'ambito della delibera tariffaria.
Le utenze che si avvalgono di servizi extra sono comunque tenute al pagamento della quota fissa e della quota variabile base della Tariffa.

2. Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento (ad es. sagre, fiere, manifestazioni, circhi, etc), il Gestore può effettuare, sulla base di una specifica richiesta, o comunque se necessari, servizi straordinari, ossia servizi svolti con modalità diverse da quelle ordinarie di cui alla parte terza del presente regolamento: in tali ipotesi, il Gestore trasmette la quantificazione della Tariffa al titolare dell'evento, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio da erogare. Per eventi di grande entità viene definita dal Comune apposita delibera tariffaria.
3. Soggetto obbligato al pagamento della Tariffa è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa, o in sua assenza, il soggetto titolare della concessione o del permesso per l'occupazione dello spazio. In assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente il produttore del rifiuto (Comune) e il costo del servizio viene inserito nel Piano Finanziario.
3. Il corrispettivo dei servizi extra e straordinari è determinato in analogia con le tariffe in vigore e commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale, diretti o indiretti, della quantità di rifiuti conferiti.
4. In mancanza di accettazione del preventivo il Gestore non eroga i servizi extra richiesti.
5. Gli immobili, comunque predisposti all'uso non domestico ma in cui, in via permanente, non viene esercitata un'attività economica o istituzionale sono soggetti al pagamento della sola quota fissa e, a tal fine, viene attribuita di norma la categoria 3 della tabella 3a dell'allegato 1 del DPR 158/99 (magazzini).
6. Il Gestore, ai fini della commisurazione del prelievo dei costi del servizio effettivamente reso per le utenze non domestiche, su presentazione di apposita istanza scritta della stessa può prevedere un adeguamento della sola quota variabile base che può variare da un minimo del 20% ad un massimo dell'80%, come specificato nella tabella sotto indicata.
Le dichiarazioni attestanti la produzione dei rifiuti devono pervenire entro e non oltre il 31/01 in riferimento all'anno precedente.
Tale adeguamento è previsto unicamente per quei sistemi tariffari in cui il calcolo della variabile è determinato dal metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 ($K_d \times \text{superficie}$) e verrà riconosciuto unicamente qualora il richiedente dimostri di produrre un quantitativo di rifiuti urbani inferiore al 35% della quantità presuntiva. Nei casi in cui la quota variabile preveda un tetto economico, la superficie che verrà considerata per stabilire la produzione presuntiva sarà quella stabilita per determinare il tetto.

PRODUZIONE EFFETTIVA / PRODUZIONE PRESUNTIVA	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
Inferiore al 9%	- 80%
Dal 9,0 e inferiore al 18,0%	- 60%
Dal 18,0% e inferiore al 25%	- 40%
Dal 25,0% e inferiore al 35%	- 20%

Art. 20 Riduzioni deliberate dal Comune

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013, può deliberare, ulteriori rimodulazioni, riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dal presente regolamento.
2. Tali agevolazioni possono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Il Comune deve comunicare al Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.

Art. 21 Rimodulazioni e riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013, la Tariffa non è dovuta per le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. A tal fine la Tariffa è rimodulata secondo le regole che seguono:
 - a) si applica la quota fissa;
 - b) alla quota variabile base si applica una riduzione sulla base del rapporto tra quantità annua di rifiuto urbano avviato a riciclo e quantità di rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione): le modalità di calcolo della riduzione sono definite nella delibera tariffaria;
 2. Il riconoscimento della rimodulazione per avvio a riciclo dei rifiuti urbani è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio a riciclo (es. formulario) rilasciato dal soggetto responsabile dell'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

Tale documentazione va presentata annualmente a consuntivo, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede il riconoscimento della rimodulazione. In caso di documentazione incompleta, ma pervenuta nei termini il Gestore potrà chiedere integrazioni indicando un termine per la loro presentazione. La documentazione pervenuta oltre il termine non produrrà effetto. .
 3. Alle utenze che effettuano l'autocompostaggio in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 38 del presente regolamento è riconosciuta una rimodulazione della quota variabile base in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici: la misura di tale rimodulazione è stabilita nella delibera tariffaria al fine di commisurare la Tariffa agli effettivi minori costi sostenuti dal Gestore per tale frazione di rifiuto. L'aliquota di rimodulazione deliberata per le Utenze Domestiche si intende applicata anche alle Utenze Non Domestiche, fatta salva specifica deliberazione per le medesime.
- La rimodulazione per autocompostaggio è applicata su richiesta dell'utente al Gestore, unitamente ad un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte del Gestore. Contestualmente alla richiesta deve essere restituito, ove già consegnato, il contenitore per la raccolta della frazione umida. Le utenze non domestiche sono tenute ad allegare alla richiesta una specifica relazione che descriva almeno i seguenti aspetti: quantità medie e massime settimanali di frazione organica prodotta distinta tra frazione lignocellulosica e putrescibile, modalità di compostaggio (attrezzature impiegate, localizzazione precisa, modalità di alimentazione, gestione e impiego del compost, controllo del processo), individuazione del personale addetto alla gestione.
4. Nel caso di locali adibiti a civile abitazione e di norma stabilmente occupati (ovvero occupati per non meno di sei mesi anche non consecutivi) che siano temporaneamente chiusi o l'uso sia sospeso per un periodo prolungato (di almeno 30 giorni consecutivi) viene riconosciuta, una riduzione calcolata sulla quota variabile base rapportata al periodo di non utilizzo dei locali prendendo come base le tariffe approvate. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa.
 5. Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, e/o aree scoperte adibite ad uso stagionale o, comunque, ad uso non continuativo ma ricorrente viene riconosciuta una riduzione della quota variabile base calcolata proporzionalmente ai giorni di utilizzo effettivo nell'anno di competenza. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della Tariffa. Ai fini del presente comma l'uso stagionale o non continuativo deve essere pari o superiore a 150 giorni, anche non consecutivi nell'anno solare. Il presente comma non si applica nei casi di cui all'art. 17, comma 3 del presente regolamento (banchi di mercato).
 6. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le riduzioni e rimodulazioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta motivata e documentata della parte interessata ed operano a decorrere dalla data della richiesta, o dalla data di decorrenza dell'obbligo tariffario se fatte contestualmente alla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. Le domande incomplete non producono effetto fino ad avvenuta integrazione di tutti i dati necessari.
 7. Le rimodulazioni e riduzioni del presente articolo, nonché eventualmente quella di cui all'art. 9, comma 2, non possono cumulativamente superare il 40% dell'intera Tariffa

Art. 21-bis Autonomo avvio a recupero e riciclo dei propri rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Gestore del servizio pubblico:
 - per l'anno 2021 entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 01-01-2022;
 - per le annualità successive, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere al 01 gennaio dell'anno solare successivo.Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione dell'utenza ai sensi del successivo art. 22.
2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti urbani;
 - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti urbani.Per l'anno 2021 le utenze che hanno presentato la comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 31 maggio sono tenute a presentare la documentazione di cui al presente comma entro il termine del 30 settembre 2021.
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti urbani, sono escluse per intero dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile). In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto recupero, tali utenze saranno comunque soggette al pagamento della quota variabile base. Rimane impregiudicata l'applicazione della quota rapportata alla componente essenziale del costo del servizio (quota fissa).
4. La determinazione a consuntivo della eliminazione spettante, comporta lo sgravio dell'importo con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di recupero, da effettuarsi nel primo avviso di pagamento utile. Tuttavia, al fine di incentivare i comportamenti virtuosi, la parte variabile viene esclusa in via previsionale a favore di tutti i soggetti in regola con il pagamento della TARI, che hanno dimostrato il recupero dei rifiuti prodotti l'anno precedente, per essere conguagliata sulla base dell'effettiva rendicontazione, nel primo avviso di pagamento emesso successivamente alla sua presentazione. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col Gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza definita dal Gestore.
6. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: in tal caso trovano applicazione le disposizioni del precedente art. 21, commi 1 e 2.
7. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro

il 31 gennaio dell'anno successivo, In caso di documentazione incompleta, ma pervenuta nei termini il Gestore potrà chiedere integrazioni indicando un termine per la loro presentazione, comunque non superiore a 30 giorni.

8. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).
9. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico
10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Art. 22 Obbligo della comunicazione

1. Ciascun soggetto obbligato al pagamento come individuato dal precedente articolo 10, ai fini della fruizione del servizio rifiuti e del conseguente pagamento della Tariffa è obbligato a presentare apposita comunicazione, denominata comunicazione obbligatoria, contenente i dati necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio e, in particolare: il numero di componenti anche se diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, la superficie calpestabile, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ove esistente ed il numero telefonico dell'intestatario dell'utenza, ove esistente.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega scritta. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta, se richiesta. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
3. La comunicazione obbligatoria è dovuta per l'inizio, la variazione e la cessazione dell'occupazione o detenzione: essa va presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e produce effetto fino a nuova comunicazione o accertamento.
4. Le comunicazioni dovranno essere effettuate presso gli sportelli del Gestore oppure per via telematica secondo le istruzioni previste dal contratto di servizio, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.
5. La comunicazione non idonea a identificare il soggetto dichiarante, il proprietario dell'immobile, o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della Tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. In caso di comunicazione incompleta o infedele, l'obbligo di presentazione si intende assolto fermo restando l'imputabilità al dichiarante delle conseguenze derivanti dai dati mancanti o infedeli.
6. Salvo quanto diversamente previsto nei commi che seguono, le dichiarazioni producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento denunciato.
7. La comunicazione di riduzione della superficie assoggettata alla tariffa, se presentata entro il termine di cui al precedente comma 3, produce effetto dal giorno della variazione delle superficie. Se presentata oltre tale termine produce effetto dal giorno della presentazione.

8. La comunicazione di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione dell'occupazione o conduzione dichiarata. Quando l'evento viene dichiarato tardivamente la comunicazione di cessazione produce effetto dalla data di presentazione, salvo il caso in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima. In tale ultima ipotesi la comunicazione tardiva produce effetto dalla data di attivazione del subentrante.

Art. 23 Autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva

1. Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000.

Art. 24 Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti a comunicare all'utente l'obbligo di provvedere alla comunicazione obbligatoria, nel termine stabilito, ai fini dell'attivazione del servizio rifiuti e della Tariffa.
2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della Tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso. Tale fornitura di dati sarà oggetto, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare dell'art. 43 del DPR 445/2000, di convenzione dedicata che ne definirà tempi e modalità, ed avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'amministrazione digitale).
3. Il Gestore è autorizzato a trattare i dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 25 Riscossione ordinaria

1. In conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, Legge 147/2013 l'applicazione e la riscossione della Tariffa competono al Gestore del servizio.
2. Per ogni annualità di servizio fatturata viene predisposto un numero minimo di due rate, di norma emesse contestualmente per semplificare gli adempimenti degli utenti. Per importi inferiori a euro 50 la fattura viene emessa con un'unica scadenza di pagamento.
3. I criteri ordinari per la definizione del calendario di fatturazione sono:
 - a) scadenza del pagamento della prima rata non prima di 30 giorni dall'emissione;
 - b) scadenza per il pagamento delle rate successive non prima di 60 giorni dalla data prevista per il versamento della precedente.
4. Per garantire il rispetto di tali criteri il Gestore indica in fattura un termine certo entro il quale effettuare il pagamento sia per la prima rata che per le successive.
5. Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 30 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.
6. Per i servizi cessati non vengono addebitati/accreditati importi compresi tra +/- €5.

Art. 26 Interessi

1. In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi di mora (art. 1224 codice civile) pari al tasso legale incrementato di due punti percentuali. Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.

2. Alle situazioni debitorie/creditorie legate al regime di prelievo in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli interessi sopra definiti.

Art. 27 Messa in mora, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti

1. Qualora il soggetto obbligato non provveda al pagamento della Tariffa entro i termini previsti, il Gestore emette un sollecito bonario di pagamento, successivamente può emettere un sollecito avente valore di messa in mora in cui indica il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento.
2. Qualora l'atto di messa in mora e/o le modalità procedurali applicate dal Gestore non risolvano la posizione debitoria, il Gestore provvede alla riscossione coattiva mediante forme di recupero giudiziale e stragiudiziale ivi compresa, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale rinforzata o altri strumenti idonei e previsti dalle normative vigenti.
3. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Gestore può inoltre, previa diffida e congruo preavviso, sospendere la fornitura dei servizi eccedenti il servizio base (servizi extra), senza creare rischi o pericoli per l'uomo o l'ambiente salvaguardando l'igiene e la pulizia del territorio. L'intero servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.
4. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti morosi sono poste a carico degli stessi.

Art. 28 Transazione di crediti

1. Il Gestore può disporre transazioni su crediti ai sensi dell'art. 1965 del codice civile nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 29 Rimborsi

1. L'utente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e debitamente documentato, il rimborso della Tariffa versata e risultata non dovuta. Il diritto al rimborso è soggetto al termine di prescrizione ordinaria (art. 2946) di 10 anni secondo le regole del Codice civile. In ogni caso, se il rimborso deriva da assenza del presupposto della Tariffa si applicano le norme sulla ripetizione dell'indebito.
2. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l'errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte dell'utente di una comunicazione obbligatoria ai sensi del precedente Art.22.
3. Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell'impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l'importo complessivo, imposte comprese, risulta inferiore a Euro 5,00.

PARTE TERZA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 30 Oggetto del servizio

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 198, comma 2, D.LGS. 152/2006 la gestione del servizio pubblico di gestione integrata.
2. Le utenze che producono rifiuti speciali, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto ed al loro trattamento, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali può essere fatto anche al Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 188, comma 2 lettera c) del D.LGS. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella Tariffa di cui alla parte seconda del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di igiene e di pulizia urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature.

Art. 31 Principi generali nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. L'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani si attiene ai seguenti principi:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - ottimizzare, in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006, le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
 - garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);
 - migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con pittogrammi di pericolo) per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
 - contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.

Art. 32 Pianificazione

1. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione a livello comunale.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e dal vigente contratto di servizio, le modalità di erogazione del servizio in relazione alle specificità territoriali sono definite e/o confermate e/o modificate in sede di deliberazione tariffaria ed inserite, tramite apposite schede descrittive del modello gestionale ed organizzativo, nella relazione che corredda il Piano finanziario di ciascun comune.

Art. 33 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In conformità alle previsioni dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentito il Consiglio di Bacino, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.
2. Compete altresì al Sindaco territorialmente competente l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 34 Gestione delle frazioni di rifiuto

1. Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e trattamento delle diverse tipologie di rifiuto nel territorio comunale sono definite, confermate o modificate in sede di definizione dell'articolazione tariffaria nel rispetto del presente regolamento e delle previsioni contenute nel contratto di servizio: esse sono inserite, tramite apposite schede descrittive del modello gestionale ed organizzativo, nella relazione a corredo del Piano Finanziario di ciascun comune.
2. In ogni caso deve essere assicurata la raccolta differenziata almeno delle seguenti frazioni: umido, verde, carta, plastica, metalli (o plastica e metalli congiunta), vetro. I rifiuti per i quali non è istituita una raccolta differenziata specifica devono essere conferiti nel flusso residuale del rifiuto urbano residuo (RUR).

Art. 35 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato in tutto il territorio: le modalità e le frequenze del servizio di raccolta a livello comunale sono deliberate in sede di definizione dell'articolazione tariffaria ed inserite, tramite apposite schede descrittive del modello gestionale ed organizzativo, nella relazione a corredo del Piano Finanziario.
2. Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.
3. Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, fornisce istruzioni operative alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi di utenti.
4. Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso Centri comunali di raccolta, secondo quanto previsto al successivo Art.39.

Art. 36 Attrezzature per la raccolta e viabilità

1. Ciascuna utenza ha l'obbligo di dotarsi delle attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario di ciascun comune: ogni utenza è tenuta ad utilizzare per il conferimento al servizio pubblico dei propri rifiuti esclusivamente le attrezzature fornite in comodato d'uso gratuito o indicate dal Gestore. In attesa dell'affidamento da parte del Consiglio di Bacino gli standard di servizio ed i casi in cui le manutenzioni e le pulizie dei contenitori ed attrezzature condominiali devono essere in ogni caso assicurate dal Gestore, e i relativi costi, in funzione del contesto territoriale ed abitativo, sono definiti nel Piano Finanziario. Eventuali deroghe alle volumetrie standard sono ammesse in casi eccezionali, quali mancanza di spazi interni e/o esterni

(esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc.. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni contenute nel Pef del comune di riferimento.

2. L'utente, nel conservare ed usare i contenitori forniti in comodato, deve osservare il presente Regolamento e la diligenza del buon padre di famiglia e, in particolare, è tenuto a mantenerli puliti e decorosi. L'utente è inoltre tenuto a servirsene esclusivamente per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta e deve riconsegnarlo al Gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso ordinario dell'attrezzatura. L'utente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato o comunque utilizzato per il conferimento. Qualora il contenitore stesso fosse smarrito, distrutto o danneggiato in modo irreparabile, per cause non imputabili al Gestore, verrà addebitato all'utente, a titolo di risarcimento, un importo pari al valore dell'attrezzatura. Il Gestore provvederà alla sostituzione del contenitore danneggiato o non più funzionale previa richiesta e restituzione dello stesso da parte dell'utenza. Nel caso di furto il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di apposita dichiarazione, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore. In caso di subentri o cessazioni nelle posizioni Tari i contenitori dovranno essere restituiti secondo le indicazioni del Gestore, preventivamente concordate con il Comune
3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. In ogni caso, le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.
4. Dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l'avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l'utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L'utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
5. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l'utente non abbia provveduto al necessario adeguamento ai sensi del precedente comma 2, sono ritirati d'ufficio.
6. Nel caso in cui sia previsto il conferimento con sacchi è preferibile l'utilizzo di modelli trasparenti o semitrasparenti. Per il conferimento del rifiuto umido devono essere utilizzati esclusivamente sacchetti recanti le diciture «biodegradabile e compostabile», nonché lo standard europeo EN 13432:2002 e la certificazione di compostabilità.
7. Il servizio di raccolta viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico. In caso di raccolta porta a porta, il conferimento deve avvenire la sera prima del giorno di raccolta ed in suolo pubblico, in un punto accessibile e con possibilità di manovra ai mezzi della raccolta e visibile anche in condizioni climatiche avverse. L'utenza singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di tenere i contenitori all'interno della proprietà di norma delimitati da una recinzione o da altro elemento fisico idoneo allo scopo, ed esporre gli stessi, direttamente o mediante un loro incaricato, sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore, in conformità a quanto stabilito dal Comune, chiusi e allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi. La raccolta dei rifiuti avviene mediante lo svuotamento dei contenitori posti a livello del piano stradale. Dopo la raccolta dei rifiuti, i contenitori vuoti devono essere riposti all'interno della proprietà (cortili o pertinenze condominiali) a cura degli utenti. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto che necessitino l'accesso di mezzi ed operatori su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra utente e Gestore. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L'accesso è comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate.
8. In deroga alle modalità ordinarie di conferimento dei rifiuti il Comune può autorizzare, previo parere tecnico del Gestore che valuti che lo spazio privato non sia sufficiente alla loro collocazione, il posizionamento di contenitori condominiali su spazio pubblico, dotandoli di sistemi di accesso che ne consentano l'utilizzo solo da parte degli utenti di un determinato condominio.

9. In ogni caso l'utente, per le frazioni di rifiuto per le quali non è previsto l'utilizzo di contenitori, è tenuto a conferire il rifiuto prodotto non sfuso ed in modo che il peso della singola presa non sia superiore ai 15 kg, così da permettere all'operatore una movimentazione manuale nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico per la Sicurezza.
10. Le operazioni di raccolta dovranno avvenire in condizioni di sicurezza da parte dei mezzi e degli addetti. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta:
 - a. larghezza della carreggiata inferiore a mt. 2,7
 - b. senso unico di marcia;
 - c. pendenza superiore all'8%;
 - d. mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate o carreggiata cedevole;
 - e. necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt.30 con movimentazione manuale dei carichi;
 - f. fondo stradale sconnesso.È vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.
11. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma precedente rilevasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il Gestore individuerà, in accordo con il Comune, le soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte.
12. La mancata effettuazione del servizio nei casi di cui al precedente comma non dà diritto alla riduzione di cui all'Art.9 comma 2.
13. Il Regolamento edilizio di ciascun comune disciplina la realizzazione di aree riservate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani per gli edifici con più unità immobiliari, nonché gli spazi per il posizionamento dei cassonetti per i rifiuti urbani o le "isole ecologiche" per la raccolta differenziata. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire tutte le informazioni e caratteristiche necessarie per l'esatto dimensionamento delle predette aree.

Art. 37 Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta

1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi. I servizi devono in ogni caso venire erogati con modalità tali da contenere il disagio dell'utente nei limiti del possibile.
3. Il Gestore è tenuto a recepire le richieste e le indicazioni delle Amministrazioni competenti in merito al posizionamento su suolo pubblico delle attrezzature per il conferimento e la raccolta dei rifiuti. Le eventuali modifiche rispetto alla situazione esistente saranno concordate tra l'Amministrazione ed il Gestore.
4. Laddove l'esposizione dei rifiuti non è conforme a quanto indicato dal Gestore, lo stesso può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare l'utente del motivo di mancata raccolta.
5. In caso di mancata raccolta dei rifiuti, l'utente ha diritto a richiedere un indennizzo per il disagio, che in ogni caso non può superare il 40% dell'importo pagato nell'anno solare di riferimento, presentando richiesta scritta al Gestore.

Art. 38 Autocompostaggio

1. Viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Per attivare la pratica del compostaggio ed ottenere il riconoscimento della connessa rimodulazione tariffaria, le utenze interessate devono inoltrare al Gestore specifica richiesta nei tempi e modi stabiliti dal precedente art. 21, comma 3. Devono altresì essere restituite le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto organico.
2. L'autocompostaggio può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (scarti vegetali di piccola entità ed umido di cucina), deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico e di proprietà del soggetto intestatario della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio rifiuti o di altro componente del nucleo familiare ovvero di proprietà del condominio nell'ipotesi ed alle condizioni di cui al successivo comma 6. Eventuali soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal Gestore.
3. L'autocompostaggio delle utenze non domestiche è consentito per quantità non superiori a 5 t/anno di frazione umida e 50 t/anno di verde. La limitazione quantitativa di cui al presente comma si applica anche alle richieste di autocompostaggio di cui al comma 6. Quantità superiori possono essere autorizzate, previa verifica tecnica, dal Gestore.
4. L'autocompostaggio deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. È facoltà del Gestore rigettare la richiesta di cui al comma 1 se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica dell'autocompostaggio o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
6. Le abitazioni condominiali e comunque gli aggregati pluriutenza possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'unità richiedente o comunque formale accettazione da parte di tutte le unità ubicate nel condominio o aggregato pluriutenza.
7. Il Gestore effettua controlli a campione alle utenze che hanno aderito alla pratica dell'autocompostaggio finalizzati a verificare la regolarità e l'idoneità della gestione. Vengono effettuati controlli più frequenti alle situazioni di autocompostaggio relative ad utenze non domestiche, condominiali o comunque pluriutenza.

Art. 39 Centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta comunale o intercomunale è un'area presidiata ed allestita connessa e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata anche attraverso il Gestore del servizio pubblico o da terzi da esso incaricati, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Centro di raccolta è opportunamente recintato e custodito e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti ed autorizzazioni, accessibile al pubblico in orari prestabiliti sulla base del contratto di servizio.
3. L'accesso alla struttura è sempre permesso alle utenze domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della Tariffa. La possibilità o meno di accesso al Centro di raccolta per le utenze non domestiche è disciplinata nell'allegato B.
4. Per uno o più servizi erogati presso il Centro di raccolta e non compresi nel servizio base può essere stabilito un limite di conferimento sia giornaliero che annuo che tenga conto sia delle capacità ricettive della struttura che della necessità di commisurazione del servizio reso.

5. Il Gestore, in conformità a quanto previsto dal DM 08/04/2008, art. 1 comma 1, potrà conferire presso il centro di raccolta rifiuti derivanti da pulizia del territorio o raccolti anche in altri comuni gestiti, opportunamente separati, con lo scopo di razionalizzare il successivo trasporto agli impianti di recupero o smaltimento.
6. Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate del Centro di raccolta, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.
7. Il Centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno del Centro di raccolta il Gestore può eseguire attività di cernita e suddivisione del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento.
8. Gli utenti del servizio possono accedere al Centro di raccolta e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
9. In ogni caso dovranno essere rispettate dagli utenti le indicazioni impartite dal gestore del centro di raccolta per l'accesso ed il conferimento dei rifiuti con particolare riferimento alle disposizioni fornite dagli addetti incaricati della guardiania del centro e contenute nel disciplinare di gestione del centro di raccolta, allegato e parte integrante del presente regolamento.

Art. 40 Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto

1. I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
2. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani raccolti. La pesatura viene di norma effettuata alla fine del servizio presso l'impianto di destinazione dotato di pese sottoposte a periodiche operazioni di taratura secondo le norme metriche vigenti. Nel caso in cui per ragioni tecniche ed organizzative finalizzate al contenimento dei costi e al raggiungimento del pieno carico lo stesso mezzo sia utilizzato per servire più Comuni sono eseguite dal Gestore una o più pesate intermedie prima dello scarico in modo che il peso rilevato a destino sia correttamente attribuito ad ogni Comune. In casi particolari e residuali nei quali sia impossibile o eccessivamente oneroso eseguire la pesatura per singolo Comune (es microraccolte, recupero disservizi, centri di raccolta intercomunali, servizi sovracomunali, vie di confine tra comuni ecc.) è consentita l'attribuzione del peso al singolo Comune a mezzo di modalità tecniche di stima (es peso medio per pezzo, numero di abitanti, numero utenze, numero contenitori serviti...). Per adempiere alle disposizioni del presente comma possono essere utilizzati anche mezzi dotati di sistema di pesatura a bordo mezzo. Il Gestore conserva le evidenze cartacee/informatiche dei pesi rilevati ai sensi del presente comma compresi i criteri e calcoli di ripartizione utilizzati e li usa per fornire informazioni di carattere statistico, per gli adempimenti ambientali (MUD, registri di carico e scarico...) e per la redazione del Piano Finanziario.
3. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferta è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, per evitare la dispersione del percolato.
4. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti e per esigenze di ottimizzazione del trasporto, il Gestore, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare operazioni di trasbordo.

Art. 41 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. L'avvio a trattamento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio pubblico avviene a cura del Gestore presso impianti idonei in conformità alla vigente normativa.
2. I rifiuti riciclabili sono destinati ad impianti di riciclo e/o selezione individuati dal Gestore. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

Art. 42 Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono, nel rispetto della normativa ambientale, coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L'esercizio di tali attività è in ogni caso condizionato al possesso dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.
2. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni, trasmesse per conoscenza al Gestore.
3. È in ogni caso fatta salva la vigente normativa in materia di raccolta di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi, ossia attualmente l'art. 30 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. collegato ambientale 2016), del decreto del Ministero dell'Ambiente 1° febbraio 2018 recante modalità semplificate per l'esercizio di tali raccolte e le delibere del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientale in ordine all'individuazione della sottocategoria 2-ter per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Art. 43 Trasparenza, campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Comune autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque coordinandosi con il Gestore, svolge campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all'occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.
2. Contenuti e modalità delle attività oggetto del presente articolo dovranno venire gestiti in conformità alle deliberazioni di Arera
3. Il Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie il Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.

Art. 44 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato in ciascun Comune secondo quanto delineato nel rispettivo Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.
2. All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
 - e) i percorsi pedonali anche coperti.Limitatamente alle aree tecnicamente adeguate per l'impiego di spazzatrici meccaniche

Art. 45 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti comunicano al Gestore il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale secondo quanto previsto dal Piano Finanziario di ciascun comune.

Art. 46 Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. Il Gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione degli utenti o degli uffici comunali, previa la definizione di specifici accordi con le Amministrazione comunale sulle condizioni tecnico - economiche nel caso l'asporto non possa avvenire in concomitanza all'esecuzione del servizio ordinario di raccolta.

Art. 47 Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al Gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.
3. Il Gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 48 Aree di sosta nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, può essere istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 49 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, rifiuti urbani per definizione normativa (D.P.R. n. 254/2003), devono essere conferiti secondo le regole che seguono.
2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero: essi devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), DPR 254/2003 [ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni] devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (es. Regolamenti di polizia mortuaria). In particolare essi sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
 - confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta «rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni»;

- depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Le attività di gestione dei rifiuti di cui al presente comma vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

4. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc..., oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, in alternativa al conferimento al servizio pubblico, possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale.

Art. 50 Obblighi e divieti

1. La responsabilità del conferimento corretto del rifiuto urbano ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:
 - a. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente;
 - b. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:
 - gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
 - il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
 - nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;
 - se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
 - chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
 - in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, la sera prima rispetto al giorno di raccolta o secondo le indicazioni del Gestore su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;
 - l'esposizione dei contenitori/sacchi deve essere fatta in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile dai mezzi della raccolta
 - nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;
 - gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
 - i contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del servizio
 - il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso: i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l'agevole uscita all'atto dello svuotamento;
 - le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.
3. In particolare è vietato:
 - l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali (art. 192 del D.LGS. 152/2006);
 - il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;

- il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
- è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri utenti, fatto salvo soluzioni diverse che devono essere espressamente autorizzate dal Gestore;
- l'utilizzo di contenitori personali non forniti dal Gestore;
- l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- ogni comportamento che crei intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento; trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette;
- ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
- mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio;
- il conferimento al servizio di rifiuti speciali per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
- il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
- il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
- il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
- il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi;
- il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Comune in accordo con il Gestore;
- il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso, fatto salvo il conferimento da parte di un utente di un comune convenzionato ad un centro di raccolta intercomunale;
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
- il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
- lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;
- affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
- il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;
- cedere a terzi la tessera di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio; la tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e, in caso di smarrimento, deve esserne fatta denuncia al Gestore entro le 48 ore successive;
- spostare il rifiuto dal luogo di produzione e/o affidare il conferimento dello stesso ad altri, salvo soluzioni espressamente autorizzate dal Gestore

4. Non viene considerato abbandono:
 - il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
 - il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.
5. I produttori di rifiuti urbani hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

PARTE QUARTA: CONTROLLI, SANZIONI, AUTOTUTELA, ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – CONTROLLI, SANZIONI, AUTOTUTELA

Art. 51 Poteri di controllo per la corretta applicazione della Tariffa

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo ed accertamento necessaria per la corretta applicazione e riscossione della Tariffa: l'attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell'applicazione della Tariffa ed il pagamento della stessa. L'attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il Gestore o il Comune (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario). Altre forme di controllo possono essere realizzate previo accordo tra Comune e Gestore.
2. Il Gestore a tale scopo, con atto motivato, può richiedere all'utente del servizio, al proprietario dell'immobile o a chi ha effettuato la comunicazione le seguenti informazioni:
 - a) chiarimenti relativi al contenuto delle comunicazioni presentate;
 - b) notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;
 - c) documenti comprovanti la veridicità del dichiarato che non siano reperibili presso gli uffici comunali e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all'accertamento;
 - d) documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti;
 - e) ogni altra documentazione utile o necessaria al fine di accertare fatti o notizie utili al procedimento di controllo;
 - f) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente;
 - g) effettuare controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico.
3. Se necessario, il Gestore può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il Gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all'interno e all'esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private.
4. Il Consiglio di Bacino e il Comune anche attraverso il Gestore promuovono forme di controllo rivolte sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche sull'effettiva e corretta differenziazione dei rifiuti e in generale sulla veridicità delle dichiarazioni atte ad ottenere le rispettive riduzioni. In caso di non corrispondenza al vero o comunque non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l'utente interessato decade dal diritto alle correlate agevolazione e riduzioni.
5. L'accesso ad aree private e immobili adibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore e comunque della persona fisica che ha domicilio nell'immobile. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.
6. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l'accesso in aree private quando l'attività di controllo sia funzionale ad una riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto retroattivo.
7. Ai sensi dell'art. 2948 comma 1, punto 4 del C.C le variazioni riscontrate da accertamenti e/o verifiche da parte del Gestore avranno decorrenza dalla data in cui l'evento si è manifestato e comunque retroattivamente non oltre i 5 anni.

Art. 52 Poteri di vigilanza e sanzionatori

1. I poteri di accertamento, contestazione ed applicazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento competono ai Comuni. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo si precisa che i termini «accertamento», «contestazione» e «applicazione delle sanzioni» sono utilizzati nella loro accezione tecnica, ossia:
 - a) accertamento: verifica della corrispondenza del comportamento dell'utente alla fattispecie sanzionata dal presente Regolamento;
 - b) contestazione delle sanzioni: compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite formale notifica, dell'accertamento dell'importo della sanzione, dell'obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento;
 - c) applicazione e riscossione delle sanzioni: determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento a seguito della contestazione e l'ingiunzione del pagamento della sanzione stessa in base alla disciplina applicabile. Rientra in questa fase anche la gestione delle impugnazioni da parte del sanzionato, del contenzioso e dell'eventuale procedura esecutiva.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle predette violazioni i Comuni possono avvalersi anche di dipendenti del Gestore in possesso della qualifica di Ispettori ambientali secondo le modalità fissate nel *“Regolamento dell'attività di vigilanza in materia di conferimento dei rifiuti e pagamento della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva” (allegato “C”)*.
3. Gli Ispettori ambientali svolgono le funzioni inerenti l'accertamento e la contestazione delle sanzioni, trasmettendo i verbali elevati alla Polizia Municipale o Locale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.
4. Gli Ispettori ambientali nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 c.p., svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento in conformità alle previsioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e delle altre norme vigenti in materia, nonché nel rispetto del Regolamento allegato sub C al presente atto. Essi non possono svolgere attività di Polizia Giudiziaria e hanno l'obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al P.M., o ad un Ufficiale di P.G., in ordine ad ogni reato procedibile d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 53 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D.LGS. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, articolate come risultante dalla seguente tabella.

n.	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	Omissione della comunicazione obbligatoria per attivazione utenza e/o variazione degli elementi che determinano la Tariffa e/o cessazione dell'utenza	€ 80,00	€ 500,00	€ 120,00
2.	Ritardo nella presentazione della comunicazione obbligatoria di cui al numero precedente	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
3.	Comunicazione obbligatoria infedele	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
4.	Mancato ritiro/restituzione dei contenitori o delle dotazioni	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5.	Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione/rimodulazione	€ 80,00	€ 500,00	€ 120,00
6.	Uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

7.	Deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori e/o al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
8.	Conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l'utilizzo degli appositi contenitori.	€ 80,00	€ 500,00	€ 120,00
9.	Omessa attivazione servizio manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	€ 90,00	€ 500,00	€ 160,00
10.	Cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
11.	Conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
12.	Conferimento al servizio di animali morti	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
13.	Conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
14.	Conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
15.	Inceppamento del sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate per effetto dell'introduzione di materiali ingombranti	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
16.	Conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
17.	Conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Comune in accordo con il Gestore	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
18.	Conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso, fatto salvo il conferimento da parte di un utente di un comune convenzionato ad un centro di raccolta intercomunale	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
19.	Danneggiamento o imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
20.	Spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67

2. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio: tali somme sono incassate dai Comuni, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 54 Recupero spese

1. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento della tariffa con le modalità previste dal precedente articolo 25, nonché le spese sostenute

per l'attività di accertamento e applicazione delle sanzioni ed interessi di mora previste dal presente regolamento sono addebitate all'utente stesso.

2. Sono inoltre addebitate a chi si è reso responsabile della violazione le spese necessarie per la pulizia dei luoghi che si sia resa necessaria a causa del comportamento illecito sanzionabile ai sensi della legge o del presente regolamento.

Art. 55 Autotutela e transazioni

1. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall'analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Gestore può annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:
 - grado di probabilità di soccombenza;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.

TITOLO II – ENTRATA IN VIGORE

Art. 56 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con decorrenza dal 01/01/2021.
2. Con la medesima decorrenza è abrogata ogni disposizione regolamentare dei Comuni consorziati con esso incompatibile.

ALLEGATO A-1**Rifiuti urbani di provenienza non domestica**

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128

DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
OLII VEGETALI	Oli e grassi commestibili	200125
PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP)	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	180104

ALLEGATO A-2

Elenco delle attività non domestiche che producono rifiuti urbani

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
Cinematografi e teatri.
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
Stabilimenti balneari.
Esposizioni, autosaloni.
Alberghi con ristorante.
Alberghi senza ristorante.
Case di cura e riposo.
Ospedali.
Uffici, agenzie
Banche, istituti di credito e studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
Banchi di mercato beni durevoli.
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
Attività artigianali di produzione beni specifici.
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
Mense, birrerie, hamburgerie.
Bar, caffè, pasticceria.
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
Plurilicenze alimentari e/o miste.
Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
Ipermercati di generi misti.
Banchi di mercato generi alimentari.
Discoteche, night club.
Altre attività di produzione di beni specifici

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO B

Norme per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta

A. Oggetto

1. Il presente atto disciplina la gestione e l'utilizzo del Centro di raccolta definito dall'Art.39 comma 1 del presente Regolamento;
2. La realizzazione del Centro di raccolta viene eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia; il Centro di raccolta è allestito e gestito in conformità a quanto previsto dal DM 08/04/2008 e s.m.i.;
3. Il Centro di raccolta costituisce un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziato dei rifiuti ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.

B. Definizioni

Gestore: il soggetto di cui all'4 del presente regolamento, che garantisce la gestione del Centro di Raccolta nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il soggetto gestore garantisce, inoltre, la sorveglianza del centro, come definito nella DGRV 3043 del 20/10/2009 al punto 5.

Affidatario: il soggetto o i soggetti incaricati dal gestore per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Servizio di guardiania e controllo: il soggetto incaricato alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del Centro di Raccolta come disciplinato dal DM 08/04/2008 e s.m.i. all.1, punto 4.3.

Responsabile Tecnico: il soggetto, nominato dal gestore iscritto nella categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali per l'attività di "gestione dei centri di raccolta", avente i requisiti stabiliti per la categoria 1 dall'Albo Gestori Ambientali; Verifica il mantenimento dell'idoneità delle strutture utilizzate e la gestione in conformità al DM 08/04/2008, inoltre garantisce ed attesta la formazione e l'addestramento del personale addetto al centro di raccolta.

Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

C. Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta

1. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso il centro di raccolta, da conferire in modo differenziato, devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale ed alle autorizzazioni provinciali vigenti.
2. La lista dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta è indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso dell'area e/o in prossimità di contenitori posizionati all'interno del centro di raccolta o nei calendari di raccolta rifiuti / informative distribuite ai cittadini.
3. Il Gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare al centro di raccolta, secondo gli eventuali indirizzi del Comune / Consiglio di Bacino e previo assenso della Provincia Competente e dell'Amministrazione Comunale.
4. È vietato il conferimento di rifiuto secco residuo non riciclabile, proveniente da qualsiasi utenza, salvo i casi preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 della DGRV 3043 del 20/10/2009.
5. Gli utenti non domestici potranno eventualmente servirsi di servizi dedicati concordati con il soggetto gestore ed autorizzati dallo stesso.
6. Al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta, le varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli contenitori presenti all'interno della stessa. Sulla base degli specifici accordi vigenti con l'Amministrazione comunale potranno essere

fissati dei limiti massimi di quantità conferibili per le diverse tipologie di rifiuto. Il gestore si riserva di applicare limiti quantitativi di conferimento giornaliero e/o annuale e/o a conferimento al fine di garantire la fruibilità del servizio, tali limiti saranno di volta in volta divulgati tramite il calendario o altri avvisi apposti presso il CDR, gli stessi saranno comunicati ai comuni e al Consiglio di Bacino preferibilmente in sede di redazione del piano finanziario.

D. Accesso al centro di raccolta.

1. Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta deve essere effettuato a cura del produttore. Il rifiuto deve giungere al centro di raccolta già adeguatamente separato nelle diverse tipologie merceologiche, al fine di ridurre i tempi di permanenza degli utenti all'interno dell'area. L'accesso al produttore con rifiuti non preventivamente separati può essere negato. È vietato miscelare e selezionare i rifiuti.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti con residenza nel Comune di Pozzoleone, salva la facoltà per i comuni di sottoscrivere apposita convenzione per l'utilizzo congiunto del centro di raccolta: in tale ipotesi l'accesso è consentito agli utenti dei comuni convenzionati.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare procedure di controllo ed individuazione automatica (es. consegna di tesserini identificativi agli utenti che conferiscono nel centro di raccolta e misurazione degli scarichi) al fine di monitorare l'accesso al centro di raccolta e quantificare il rifiuto conferito anche con l'addebito di una specifica tariffa ai soggetti conferitori.

E. Divieto di conferimento dei rifiuti speciali agli urbani

1. Nel centro di raccolta Comunale non possono essere conferiti rifiuti speciali.

F. Apertura del centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti esclusivamente nei giorni feriali negli orari concordati con l'amministrazione comunale ed apposti al di fuori del centro di raccolta.
2. Eventuali modifiche, anche temporanee, potranno essere disposte per giustificati motivi previo accordo con l'Amministrazione Comunale e comunicate agli utenti mediante avviso posto davanti al centro di raccolta e nelle locandine comunali.
3. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Gestore del Servizio.

G. Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi di norma tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione prevista da Gestore ed Amministrazione Comunale per l'accesso e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. Se richiesto dagli operatori, deve essere esibito un documento di identità personale.
2. L'autovettura che deve accedere al centro di raccolta deve tenere il motore spento durante il tempo di eventuale attesa all'esterno del centro di raccolta e durante le operazioni di conferimento.
3. L'addetto al servizio di guardiania e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti alla lettera C o in difformità alle norme del presente regolamento. L'addetto al servizio di guardiania ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del centro di raccolta.
4. I rifiuti devono essere scaricati direttamente ed immediatamente negli appositi contenitori o spazi a cura dell'utente; qualora l'utente dovesse conferire diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Tale operazione di differenziazione deve essere fatta dall'utente prima di accedere al centro di raccolta.
5. Gli eventuali sacchi devono essere conferiti ben chiusi. E' richiesto possibilmente l'utilizzo di sacchi trasparenti o semitrasparenti per il conferimento dei rifiuti, al fine di facilitare le operazioni di controllo.
6. Gli utenti sono obbligati ad avvisare il personale stesso in tutti i casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente Regolamento da parte di altri utenti, ecc.).
7. Sono consentiti l'accesso e la permanenza all'interno del centro di raccolta agli utenti autorizzati al conferimento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni e in numero non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
8. Qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione/conferimento autonomo dello stesso, si consiglia l'utente di recarsi al centro di raccolta con una persona di supporto. È obbligatorio indossare calzature idonee per i conferimenti al Centro di Raccolta (chiuse davanti, con suola antiscivolo, no ciabatte, no infradito).

9. Eventuali bambini e/o animali domestici, per motivi di sicurezza dovranno restare all'interno delle vetture che accedono al centro di raccolta.

H. Norme di comportamento

1. L'addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.
2. L'utente deve rispettare la segnaletica presente all'interno del centro di raccolta.
3. L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo nel rispetto del presente regolamento.
4. L'utente deve utilizzare solo i mezzi disponibili ed idonei presenti nel centro di raccolta per accedere ai contenitori (scale, rampe).
5. Per la movimentazione di rifiuti pericolosi o tali da comportare rischio di taglio/abrasione, si consiglia l'utente di utilizzare idonei guanti protettivi durante la movimentazione del carico.

I. Compiti del Gestore

1. Compete al gestore del centro di raccolta mettere a disposizione dell'affidatario e del personale preposto al servizio di guardiania tutte le opere e le attrezzature necessarie per la gestione del Centro. Il Gestore dovrà garantire l'idoneità delle attrezzature fornite, la fornitura dei dispositivi di protezione laddove richiesti, la fornitura dei sistemi di sicurezza laddove necessari ai sensi della normativa vigente.
2. La manutenzione straordinaria delle opere e delle attrezzature, gli interventi di carattere non ordinario necessari al rispetto delle prescrizioni normative nonché l'eventuale sostituzione di contenitori deteriorati sono in capo al Gestore ove esplicitamente previsto dal contratto di gestione.
3. L'eventuale lavaggio e disinfezione dei contenitori siti nel centro di raccolta è a carico del Gestore e verrà eseguito secondo le frequenze previste dal contratto di servizio con il Comune.
4. Sarà compito del Gestore provvedere allo sfalcio dell'erba e al diserbo dell'area direttamente o tramite terzi incaricati.
5. Compete al Gestore la vigilanza circa il corretto comportamento dell'Affidatario e del personale addetto alla guardiania.
6. E' compito del Gestore mettere a disposizione quanto necessario per la gestione delle emergenze (estintore e kit di primo soccorso). Per emergenze che si verifichino in orario di chiusura del centro di raccolta, il Gestore deve mettere a disposizione un numero telefonico per assicurare la necessaria reperibilità.

J. Compiti dell'Affidatario

1. È di competenza dell'Affidatario:
 - a. la movimentazione e il trasporto dei rifiuti raccolti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 della lettera A
 - b. comunicare al Gestore le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta.
 - c. mettere in atto tutte le iniziative e gli adempimenti richiesti dal Gestore.

K. Compiti del servizio di guardiania e controllo

1. Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e di Dispositivi di Protezione Individuale idonei (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica e guanti) e deve svolgere le seguenti mansioni:
 - a. controllo dell'osservanza delle norme di legge, del presente regolamento, e delle istruzioni o direttive impartite dal Gestore;
 - b. segnalazione di ogni e qualsiasi abuso/difformità/disfunzione al Gestore del centro di raccolta;
 - c. segnalazione al Gestore dell'eventuale presenza di rifiuti abbandonati, ivi compresi rifiuti pericolosi, nelle aree esterne all'impianto;
 - d. comunicazione al Gestore in merito ad eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta;
 - e. mantenimento dell'area del centro di raccolta e della zona limitrofa in condizioni di ordine, sicurezza, fruibilità ed efficienza segnalando, per quanto di competenza, al gestore gli interventi necessari;
 - f. informazione, con opportuno preavviso, dell'Affidatario circa le necessità di svuotamento dei contenitori;

- g. controllo della qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente fornendo ai soggetti che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento.
2. Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve inoltre garantire che:
- a. sia gestito in maniera appropriata il rapporto con gli utenti segnalando al Gestore eventuali situazioni critiche ed evitando ogni conflitto;
 - b. l'apertura e la chiusura del centro di raccolta avvenga negli orari prefissati;
 - c. vi sia presenza costante di personale addetto alla guardiania durante l'apertura del centro di raccolta;
 - d. siano controllate puntualmente le generalità dei conferenti, eventualmente tramite apposito supporto informatico (Ecocard) e/o altro sistema cartaceo o non, se previsto, in modo da assicurarsi che gli utilizzatori abbiano effettivo diritto a scaricare nell'area, facendo eventualmente attendere all'esterno i successivi utenti ed impedendo l'accesso a persone non autorizzate;
 - e. siano registrate le quantità conferite dagli utenti ove previsto;
 - f. i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
 - g. l'accesso nell'area interna del centro di raccolta avvenga per il numero massimo di utenti presenti contemporaneamente comunicato dal Gestore e comunque in modo tale da non compromettere il conferimento e la fruibilità del centro di raccolta in condizioni di sicurezza per i soggetti presenti all'interno del centro stesso;
 - h. sia consegnata sempre apposita ricevuta cartacea del materiale conferito, laddove sono previsti addebiti;
 - i. siano fornite, se presenti, attrezzature che possano agevolare lo scarico dei materiali (es. carrellini)
 - j.
 - k. Sia fornito tempestivo soccorso alle persone presenti nel CDR in caso di emergenza di carattere sia sanitario, sia antincendio, utilizzando l'apposita dotazione fornita dal Gestore.

L. Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al responsabile del servizio di guardiania e controllo che dovrà riferirne il contenuto al Gestore.
2. Eventuali reclami dell'Affidatario devono essere comunicati per iscritto al Gestore.

M. Divieti

1. È vietato
 - a. il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
 - b. il conferimento del rifiuto da parte di utenze non autorizzate. Se il trasporto del rifiuto viene effettuato da terzi, (in mancanza di presenza fisica del produttore del rifiuto stesso), dovrà essere presentata specifica delega accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e tessera dello stesso, che certifichi il produttore e la provenienza del rifiuto.
 - c. il conferimento di rifiuti non differenziati o comunque in difformità delle indicazioni dell'addetto alla guardiania del Centro di raccolta o delle istruzioni apposte in prossimità dei contenitori atti al conferimento.
 - d. fumare all'interno del centro di raccolta;
 - e. abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno del centro di raccolta;
 - f. depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - g. depositare rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc.;
 - h. lanciare rifiuti dall'esterno all'interno del centro di raccolta anche se dentro gli appositi contenitori;
 - i. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
 - j. conferire rifiuti con l'ausilio di attrezzature proprie (ribaltabili, muletti, gru) salvo differente esplicita autorizzazione dell'operatore addetto alla guardiania;
 - k. cernire, rovistare all'interno dei contenitori, prelevare rifiuti o loro parti;
 - l. superare le barriere presenti nel centro (parapetti);

- m. scaricare rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al centro di raccolta ai sensi della lettera C;
- n. scaricare rifiuti diversi dalle tipologie previste alla lettera C;
- o. danneggiare e/o imbrattare le strutture e dei contenitori presenti nel centro di raccolta;
- p. effettuare operazioni di smontaggio;
- q. asportare rifiuti dal centro di raccolta;
- r. conferire rifiuti incandescenti, ad alta temperatura o in fase di combustione;
- s. introdursi nei contenitori dei rifiuti
- t. rompere i rifiuti fragili che possono generare proiezione di schegge (vetro, ceramica, tubi neon, sanitari...).

N. Controlli

1. Il servizio di guardiania e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente disciplinare, segnalando per iscritto le infrazioni rispetto alle regole previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento agli enti competenti all'emissione delle relative sanzioni.
2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente disciplinare.
3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche all'esterno del centro di raccolta, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore, (nei tempi e limiti previsti dalla normativa tramite l'affidatario o il servizio di guardiania provvede allo sgombero ed al successivo trattamento/smaltimento rendicontando i relativi costi nel Piano Finanziario.

O. SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente allegato, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

n.	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	depositare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori	€ 25,00	€ 154,00	€ 50,00
2.	fumare, lanciare i rifiuti, sostare nel centro di raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti	€ 25,00	€ 154,00	€ 50,00
3.	accesso e conferimento di rifiuti da parte di soggetti non autorizzati	€ 103,00	€ 500,00	€ 166,67
4.	Conferimento di rifiuti non autorizzati per tipologia, provenienza o quantità o miscelati	€ 103,00	€ 500,00	€ 166,67
5.	superare le barriere, utilizzare attrezzature proprie (gru, ribaltabili, ecc.), conferire braci o altri materiali incandescenti, accesi o molto caldi	€ 51,00	€ 500,00	€ 102,00
	rovistare nei contenitori e tra i rifiuti, o prelevare materiale, cerniere, appropriarsi, manomettere, incendiare, aprire o distruggere le frazioni di rifiuto conferite	€ 25,00	€ 400,00	€ 50,00

È in ogni caso fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.

ALLEGATO C

Regolamento dell'attività di vigilanza in materia di conferimento dei rifiuti e pagamento della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente atto definisce le modalità di esercizio del servizio di vigilanza da parte di dipendenti del Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito anche solo "**Gestore**"), previamente formati e nominati «Ispettori ambientali», per l'accertamento e la contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento Unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della Tariffa avente natura corrispettiva (di seguito anche solo "**regolamento unificato**").

Art. 2 - FUNZIONI DEI COMUNI

1. I poteri di accertamento, contestazione ed applicazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento unificato competono ai Comuni.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle predette violazioni i Comuni possono avvalersi anche di dipendenti del Gestore in possesso della qualifica di Ispettori ambientali secondo le modalità fissate nei seguenti articoli.

3. I proventi delle sanzioni per le violazioni al regolamento unificato sono incassati dai Comuni che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione ambientale.

Art. 3 - REQUISITI PER LA NOMINA

1. Per la nomina a Ispettore ambientale i dipendenti del Gestore devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materia ambientale;
- d) non avere procedimenti penali in corso;
- e) essere idoneo all'espletamento del servizio, in base ad accertamento condotto da un medico iscritto alle strutture sanitarie locali;
- f) essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
- h) avere superato l'esame finale del corso di formazione di cui al successivo articolo.

Compete al Gestore l'individuazione dei dipendenti da proporre all'esercizio di tale funzione.

Art. 4 - CORSO DI FORMAZIONE ED OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

1. I dipendenti del Gestore individuati per acquisire la qualifica di Ispettori ambientali devono preliminarmente partecipare ad un corso di formazione di durata non inferiore a 25 (venticinque) ore avente ad oggetto sia tematiche di livello generale che locale e, in particolare:

- a. elementi generali di diritto amministrativo, con particolare riguardo ai principi fondamentali dell'attività amministrativa;
- b. atti e procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle previsioni contenute nella Legge n.241 del 1990;
- c. Legge n.689 del 1981: principi generali;
- d. fasi del procedimento sanzionatorio: accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione;
- e. principi che governano il corretto conferimento dei rifiuti urbani, con focus sui comportamenti degli utenti del territorio;
- f. principali aspetti tariffari;
- g. esercitazione nella predisposizione degli atti inerenti il procedimento sanzionatorio con esempi e valutazione delle problematiche più frequenti in relazione al conferimento dei rifiuti urbani.

2. Tale corso è tenuto da personale esperto e qualificato dei Comuni, ivi compreso il personale appartenente alla Polizia Municipale o Locale.

3. Il corso terminerà con un esame finale, scritto, orale od entrambi, in base alla scelta del Comune interessato. In ogni caso, per poter partecipare all'esame finale, è necessario assistere almeno all'80 % del totale delle ore. Ad esito del superamento dell'esame finale verrà rilasciata un'attestazione da parte del Comune.

4. Ad esito dell'esame finale verrà stilata una graduatoria dei candidati idonei. Una volta approvate le graduatorie, seguendone l'ordine in base alla votazione raggiunta dai candidati, il Sindaco procederà alla

nomina degli Ispettori ambientali necessari. A parità di votazione il Sindaco sceglierà tra i candidati iscritti in graduatoria con il criterio ritenuto più opportuno.

5. I Comuni possono organizzare i corsi di formazione singolarmente o in forma associata tra più Comuni.

6. Con cadenza minima biennale saranno organizzati corsi di aggiornamento, la cui frequenza è obbligatoria per gli Ispettori ambientali, pena la revoca della nomina.

Art. 5 – NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE

1. La nomina ad Ispettore ambientale avviene tramite decreto sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

2. La durata della qualifica di Ispettore ambientale è indicata nel decreto di nomina e non può avere durata superiore a 5 anni; il decreto di nomina può essere sospeso o revocato e non ne è ammessa proroga tacita.

3. È fatto obbligo ai Comuni di comunicare al Consiglio di Bacino gli elenchi dei nominativi dei soggetti nominati quali Ispettori ambientali, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune e dei relativi contatti.

4. Gli Ispettori ambientali possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio servito dal Gestore, previo accordo tra i Comuni interessati ed il Gestore stesso.

Art. 6 - OBBLIGHI E COMPITI

1. Gli Ispettori ambientali nell'espletamento delle funzioni, devono assicurare il rispetto delle norme e delle leggi qualificandosi con cortesia e fermezza nei confronti di eventuali contravventori. Essi devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, che attesti il loro ruolo.

2. In particolare gli Ispettori ambientali sono tenuti a:

a) operare con prudenza, diligenza e perizia;

b) indossare, se richiesto, divisa o eventuale pettorina;

c) qualificarsi sia verbalmente che attraverso il tesserino di riconoscimento;

d) redigere, al termine di ciascun turno, rapporto di servizio con tutte le segnalazioni previste, che deve essere consegnato al Comando di Polizia Municipale o Locale;

e) usare con cura i mezzi e le attrezzature assegnati che devono essere restituiti al termine del turno di servizio;

f) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali;

g) informare ed educare i cittadini.

3. Gli Ispettori ambientali provvedono all'accertamento e alla contestazione nei confronti dei soggetti che abbiano commesso violazioni (ed a quelli obbligati in solido con gli stessi) nella materia disciplinata dal regolamento unificato, ivi inclusa la redazione dei verbali con contestazione, immediata o tramite notificazione successiva, ai responsabili. Resta in ogni caso di competenza della competente Polizia Municipale o Locale la fase di applicazione della sanzione. Gli atti assunti dagli Ispettori ambientali dovranno essere comunicati tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al comando di polizia o agli uffici competenti del Comune o nel cui territorio sono stati assunti.

4. Rientra comunque tra i precipui compiti degli Ispettori Ambientali quello di facilitare i cittadini nell'adempimento dei propri doveri civici e nell'osservanza delle regole preposte all'esatto conferimento dei rifiuti e alla rimozione delle deiezioni animali, fornendo le informazioni necessarie.

5. Nell'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento possono essere utilizzati mezzi di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

6. Gli Ispettori ambientali nell'attività di accertamento di loro competenza, possono, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'abbandono dei rifiuti, ricorrere all'utilizzo di indirizzi, nominativi ed elementi simili rinvenuti all'interno dei sacchi di rifiuti, ove non sia diversamente possibile l'identificazione del responsabile del comportamento sanzionato; resta inteso che la legittimazione all'apertura dei sacchi ed al reperimento ed uso degli elementi indicati è ristretta nei limiti descritti al Parere del Garante della privacy del 14 luglio 2005.

Art. 7 – COSTI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE

1. Gli Ispettori ambientali svolgono le funzioni inerenti l'accertamento e la contestazione delle sanzioni, trasmettendo i verbali elevati alla competente Polizia Municipale o Locale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.

2. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli Ispettori ambientali, quelle relative ai materiali in dotazione e quelle relative alla formazione di cui all'art. 4 vengono inserite nel piano finanziario del servizio rifiuti, previo assenso in riferimento al dettagliato preventivo dei costi presentato dal Gestore sulla base delle esigenze del Comune interessato e direttamente dal Comune per quanto riguarda le spese di formazione.

3. Il costo del servizio di accertamento svolto dagli agenti accertatori, dipendenti del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sarà valutato in virtù dell'istanza del Comune richiedente tale servizio e sulla base di un riconoscimento contrattuale non superiore a un Livello 5° previsto per la mansione di impiegati

del contratto FEDERAMBIENTE, al quale potrà essere aggiunta una percentuale forfettaria fino ad una quota del 20% per costi generali di gestione, per materiali di consumo e per spese di trasporto.

ART. 8 - REVOCA

1. Il Sindaco revoca l'incarico di Ispettore ambientale in caso di mancata attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento indetti dal Comune.
2. Tutte le forze di polizia e la Polizia Municipale o Locale possono segnalare al Sindaco per iscritto, irregolarità sia a livello funzionale che comportamentale degli Ispettori ambientali. Tali segnalazioni vengono valutate dal Sindaco anche attraverso accertamenti mirati e, in caso di esito positivo in ordine all'esistenza dell'irregolarità, possono portare alla revoca dell'incarico ed anche, per segnalazioni di particolare gravità, alla sospensione immediata dell'incarico nelle more dell'effettuazione degli accertamenti stessi.
3. In ogni caso in cui il Sindaco intenda procedere alla revoca dell'incarico occorrerà che all'Ispettore ambientale interessato sia tempestivamente comunicato apposito preavviso di revoca contenente le motivazioni della stessa, con l'indicazione di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive. A seguito dell'analisi della documentazione presentata o, in ogni caso, trascorso il suddetto termine in mancanza di presentazione di osservazioni, il Sindaco potrà procedere con il provvedimento definitivo in cui dovrà darsi conto della valutazione della eventuale documentazione presentata.

ART. 9 - CONTROLLO SUL SERVIZIO

1. Il Gestore svolge con mezzi propri la vigilanza ed il controllo sull'operato degli Ispettori ambientali e ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio viene svolto il servizio con cadenza semestrale o su specifica richiesta del Comune qualora se ne ravvisi la necessità, salvo diversa previsione contenuta nel Contratto di servizio.